



Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 9

VERBALE N. 51 DEL 30/07/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

ADUNANZA straordinaria - SEDUTA - di prima convocazione

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala Consiliare "Armando Romagnoli", addì trenta del mese Luglio alle ore 19.30 previo invito consegnato a domicilio

Fatto l'appello nominale risultano

Cognome e nome	Pres	Cognome e nome	Pres
GOZZOLI GIANFRANCO	S	SOLA FRANCESCO	S
BIONDI SOFIA	S	PICCININI SABINA	N
BRIGHETTI LUCA	S	MONTAGUTI FABIO	S
VEZZELLI PAOLA	S		
SABBADINI DANIELE	S		
BELLENTANI FEDERICA	S		
VACCARI ELISABETTA	S		
FORMENTINI ROBERTO	S		
BONI CRISTIANO	S		
ROSI LUCIANO	S		

Totale Presenti n. 12

Totale Assenti n. 1



Assessori esterni presenti: Sigg.ri. Giovanni Cavani, Francesco Zuffi

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA.



In qualità di SINDACO il Sig. GOZZOLI GIANFRANCO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(GIANFRANCO GOZZOLI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC): che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 640 e ss., legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti e, al successivo comma 704, abroga l'art. 14, decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, con soppressione del previgente prelievo sui rifiuti (TARES) a decorrere dal 1 gennaio 2014;

CONSIDERATO CHE con deliberazione di Consiglio n. 24 del 7 aprile 2014, il Comune di San Cesario sul Panaro ha approvato il *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* con cui, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dei comuni in materie di entrate proprie, ha disciplinato la TARI con riferimento agli aspetti demandati dalla legge alla regolamentazione comunale ed ha affidato la gestione del tributo alla società HERA SPA (in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di San Cesario sul Panaro alla data del 31/12/2013);

CONSIDERATO CHE l'art. 2, comma 1, lett. e), decreto legge 6 marzo 2014, n.16, come convertito dalla legge 2 maggio 2014 n. 68: ha abrogato l'art. 1, comma 661, legge 147/2013 ed ha apportato importanti modifiche all'art. 1, comma 649, legge 147/2013 in materia di riduzioni della tassa, prevedendo che i comuni, con proprio regolamento:

- disciplinino delle riduzioni della quota variabile della tassa, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
- individuino aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

TENUTO CONTO CHE l'art. 21 del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* del Comune di San Cesario sul Panaro approvato con la predetta delibera di consiglio 24 del 7 aprile 2014, recante *Riduzioni per il recupero*, al comma 3 prevede delle riduzioni della tassa a favore delle utenze non domestiche, proporzionali alla quantità di rifiuti avviati all'autonomo smaltimento, nella misura prevista all'allegato E del medesimo regolamento.

TENUTO CONTO ALTRESÌ CHE l'art. 11 del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* del Comune di San Cesario sul Panaro, approvato con la delibera di consiglio 24 del 7 aprile 2014, recante *Esclusioni per produzioni non conferibili al servizio pubblico*, prevede l'esclusione dal computo della superficie imponibile delle aree ove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati (comma 1), anche ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento medesimo;



RITENUTO PERTANTO NECESSARIO adeguare il testo del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* approvato con la delibera di consiglio 24 del 7 aprile 2014, al fine di recepire le novità legislative introdotte in materia di TARI dal decreto legge 16/2014, come convertito dalla legge 68/2014, introducendo al testo regolamentare le modifiche di seguito indicate:

1. all'art. 11, comma 1, *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* vengono eliminate le parole «delle utenze non domestiche»
2. all'art. 11, comma 3, *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* la parola «assimilabili» è sostituita con la parola «assimilati»;
3. all'art. 11 del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente comma 6: «Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche»
4. al titolo dell'art. 21 del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* le parole «per il recupero» vengono sostituite dalle parole «per compostaggio, riciclo e conferimento differenziato»;
5. al comma 3 dell'art. 21 del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* le parole «all'autonomo smaltimento» vengono sostituite dalle parole «al riciclo»; tra le parole «rifiuti speciali assimilati agli urbani» e «tramite» vengono inserite le parole «direttamente o» e le parole «successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali assimilati.» sono sostituite dalle parole «successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali assimilati, a cui va allegata idonea documentazione comprovante le quantità di rifiuti avviate al riciclo».

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 701, legge 147/2013 prevede l'applicazione alla TARI dell'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per quanto non espressamente previsto dalla legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 165, legge 3 ottobre 2006, n. 296 secondo il quale per i tributi locali l'ente locale può definire una misura annua degli interessi sulle somme da esso o ad esso dovute, nel limite di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale;

VISTO l'art. 22-bis del vigente Regolamento generale delle entrate comunali tributarie del Comune di San Cesario sul Panaro approvato con deliberazione di consiglio 20 gennaio 1999 n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce il tasso annuo degli interessi, dovuti o a credito del comune, nella misura dello 0,25% in aumento rispetto al tasso di interesse legale;

RICORDATO CHE con la deliberazione n. 24 del 7 aprile 2014 il Consiglio comunale ha affidato la gestione del tributo ad Hera Spa, in quanto soggetto che svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31 dicembre 2013.

CONSIDERATO CHE è necessario garantire i presupposti per una gestione della tassa coerente con la gestione da parte dell'affidatario in ambito provinciale, apportando al *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* approvato con la delibera di consiglio 24 del 7 aprile 2014 le seguenti modifiche:

1. all'art. 25, comma 4, le parole «nella misura e con la modalità di calcolo previste dall'art. 22-bis del Regolamento generale delle entrate comunali» sono sostituite dalle seguenti: «ad un tasso annuo pari a quello legale»;
2. all'art. 27, comma 2, le parole «da rimborsare» sostituiscono la parola «rimborsate» e le parole «ad un tasso annuo pari a quello legale» sostituiscono le parole «al tasso annuo previsto dall'art. 22-bis del vigente Regolamento generale delle entrate comunali»;
3. all'art. 28, comma 8, le parole «moratori calcolati al tasso annuo previsto dall'art. 22-bis del vigente Regolamento generale delle entrate comunali» sono sostituite dalle seguenti: « ad un tasso annuo pari a quello legale».

CONSIDERATO CHE è necessario garantire la possibilità di compensare le somme a rimborso spettanti ai contribuenti attraverso la compensazione della TARI dovuta alle successive scadenze anche in caso di affidamento del servizio di riscossione della tassa, all'art. 31 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, dopo il comma 3, si aggiunge il seguente comma 4: «Nella ipotesi di cui al precedente comma 3 il soggetto affidatario del servizio di riscossione della tassa gestirà anche le istanze rimborso TARI ad esso presentate dai contribuenti, con possibilità di compensare le somme a credito, qualora spettanti, con la TARI dovuta alle successive scadenze dagli aventi diritto al rimborso. Resta ferma la possibilità di presentare le istanze di rimborso al Comune anche in caso di affidamento del servizio di riscossione della TARI»;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001 che stabilisce che il termine: *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

CONSIDERATO CHE con decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014;

VISTA la delibera di Consiglio comunale 24 del 7 aprile 2014 con cui è stato approvato il testo del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* ed affidata ad Hera spa la gestione del tributo;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi dai responsabili dei Settori Finanziario e Lavori Pubblici Tecnico Manutentivo e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;



ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione n. 108 del 3/7/2014 reso ai sensi dell'art. 239, decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione del Sindaco Presidente e preso atto del dibattito scaturitone, nel quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

- Rosi Luciano (Viva San Cesario Lista Civica di Centro Destra);
 - Sindaco Presidente;
 - Rosi Luciano (Viva San Cesario Lista Civica di Centro Destra);
 - Sindaco Presidente;
 - Zuffi Francesco (Assessore "Bilancio, Cultura, Sport, Politiche Giovanili);
- e il Sindaco Presidente per le conclusioni;

PRESO ATTO altresì che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;

CON voti unanimi, espressi in forma palese (alzata di mano) dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di apportare al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 7 aprile 2014 le seguenti modificazioni:
 - a. all'art. 11, comma 1, *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* vengono eliminate le parole «delle utenze non domestiche»;
 - b. all'art. 11, comma 3, *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* la parola «assimilabili» è sostituita con la parola «assimilati»;
 - c. all'art. 11 del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente comma 6: «Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche»
 - d. al titolo dell'art. 21 del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* le parole «per il recupero» vengono sostituite dalle parole «per compostaggio, riciclo e conferimento differenziato»;
 - e. al comma 3 dell'art. 21 del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* le parole «all'autonomo smaltimento» vengono sostituite dalle parole «al riciclo»; tra le parole «rifiuti speciali assimilati agli urbani» e «tramite» vengono inserite le parole «direttamente o» e le parole «successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali assimilati» sono sostituite dalle parole «successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti speciali

assimilati, a cui va allegata idonea documentazione comprovante le quantità di rifiuti avviate al riciclo.»;

- f. all'art. 25, comma 4, le parole «nella misura e con la modalità di calcolo previste dall'art. 22-bis del Regolamento generale delle entrate comunali» sono sostituite dalle seguenti: «ad un tasso annuo pari a quello legale»;
 - g. all'art. 27, comma 2, la parola «rimborsate» è sostituita dalle parole «da rimborsare» e le parole «al tasso annuo previsto dall'art. 22-bis del vigente Regolamento generale delle entrate comunali» sono sostituite dalle seguenti: «ad un tasso annuo pari a quello legale»;
 - h. all'art. 28, comma 8, le parole «moratori calcolati al tasso annuo previsto dall'art. 22-bis del vigente Regolamento generale delle entrate comunali» sono sostituite dalle seguenti: « ad un tasso annuo pari a quello legale»;
 - i. all'art. 31 si aggiunge il seguente comma 4: «Nella ipotesi di cui al precedente comma 3 il soggetto affidatario del servizio di riscossione della tassa gestirà anche le istanze rimborso TARI ad esso presentate dai contribuenti, con possibilità di compensare le somme a credito, qualora spettanti, con la TARI dovuta alle successive scadenze dagli aventi diritto al rimborso. Resta ferma la possibilità di presentare le istanze di rimborso al Comune anche in caso di affidamento del servizio di riscossione della TARI».
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 1° gennaio 2014;
 3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 52, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Dopodiché

CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi, espressi in forma palese (alzata di mano) dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dal Presidente,

DELIBERA

Di dichiarate ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 immediatamente eseguibile il presente atto considerato che la TARI è entrata in vigore il 1 gennaio 2014 ed occorre fornire ai contribuenti i parametri di calcolo e gli oggetti imponibili.



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

Settore : Settore : **FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO**

Nr. Prog: **49 del 2014**

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

Pareri di cui all'art. 49 D.L.gs. 18.08.2000 n. 267

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

SI



NO



I RESPONSABILE DI SETTORE

DOTT.SSA SOLA FRANCESCA E GEOM. EUGENIO ABATE

Li, 03/07/2014



Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

Settore : Settore : **FINANZIARIO E LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO**

Nr. Prog: **49 del 2014**

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE

Pareri di cui all'art. 49 D.L.gs. 18.08.2000 n. 267

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE SI **NO**

IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT.SSA SOLA FRANCESCA

Lì, 03/07/2014



Comune di San Cesario sul Panaro

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 23 ter, comma 3 D.lgs 07 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritta, GARUTI d.ssa ANNA LISA, SEGRETARIO COMUNALE mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico prodotto/depositato presso questo Comune, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia digitale di documento cartaceo qualora mantenuta digitalmente ed utilizzata, *<<sostituisce la produzione e la esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesto ad ogni effetto di legge>>*.

San Cesario sul Panaro 13/08/2014

File firmato digitalmente dal Segretario Comunale Dott. ssa Garuti Anna Lisa

